

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio, in particolare si premette che già nella fase delle eccezioni preliminari del giudizio di primo grado ex art. 491 c.p.p. era stata sollevata questa eccezione di nullità, poi ribadita nel giudizio di appello, fondata sull'"omesso invito a rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni", nonostante ciò fosse stato reiteratamente richiesto dal omissis durante le indagini preliminari. I giudici di merito avevano respinto l'eccezione, osservando che la richiesta di interrogatorio è valida solo se formulata nell'arco temporale previsto dall'art. 415 bis c.p.p., ossia nei venti giorni successivi alla notifica chiesta copia studio dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari. Tale interpretazione viene contestata dal ricorrente, in quanto il termine previsto dall'art. 415 bis c.p.p. dovrebbe essere considerato "quale termine finale ma non anche iniziale".

Con il secondo motivo di ricorso si deduce illogicità e carenza di motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe rilevato "la contraddittorietà e la non veridicità della testimonianza della teste omissis" e non avrebbe tenuto conto delle sue "pendenze economiche" con il omissis, che la avrebbero indotta a rivolgersi ai NAS.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta carenza di motivazione in merito alla qualificazione della attività svolta dal omissis, in quanto si sarebbe trattato di semplice pranoterapia e non di trattamento di natura psicologica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. - Il ricorso è infondato.

2.2. - Quanto alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omesso invito a rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni" (nonostante omissis durante le indagini preliminari avesse reiteratamente espresso la volontà di essere sentito dal Pubblico Ministero), correttamente i giudici di merito hanno respinto la relativa eccezione (già formulata in entrambi i gradi di giudizio), osservando che la richiesta di interrogatorio è valida solo se avanzata nell'arco temporale previsto dall'art. 415 bis c.p.p., ossia nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari. In ogni caso l'obbligo per il magistrato inquirente si determina solo a fronte di richieste che siano formulate entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso.

2.3. - Anche il secondo motivo di ricorso (illogicità e carenza di motivazione per non avere la Corte di merito rilevato "la contraddittorietà e la non veridicità della testimonianza omissis", anche in considerazione delle sue "pendenze economiche" con il omissis, che la avrebbero indotta a rivolgersi ai NAS) e il terzo ordine di censure (carenza di motivazione in merito alla qualificazione della attività svolta dal omissis, in quanto si sarebbe trattato di semplice pranoterapia

e non di trattamento di natura psicologica) sono privi di fondamento.

Nella sentenza censurata la Corte di Appello ha osservato che, per quanto fosse sottile la linea di demarcazione dell'esercizio della professione di psicologo da quello della professione di pranoterapeuta "sotto il profilo dei rapporti confidenziali con il paziente", tuttavia non potevano sussistere dubbi in ordine alla responsabilità del omissis alla luce degli accertamenti operati dai NAS e delle deposizioni rese dai testi escussi, in base ai quali poteva concludersi che l'imputato aveva svolto "sia attività lecita di pranoterapeuta, ma anche quella di psicanalista, al fine di individuare i problemi alla base delle patologie lamentate dalle clienti" (patologie per le quali queste si erano a lui rivolte, ritenendolo in buona fede "professore"), nonché al fine di "formulare diagnosi e indicare rimedi".

In particolare, la Corte di Appello di Milano ha chiarito che, in base alle testimonianze assunte, le "sedute" tenute dal omissis si dividevano in due fasi, la prima delle quali era "incentrata su un dialogo, incentivato da domande relative alla vita personale e familiare" delle clienti, mentre la seconda era dedicata alla pranoterapia. Ad avviso della Corte di merito, la prima fase del trattamento, anche per il modo e le circostanze in cui veniva complessivamente realizzata, era di natura esclusivamente psicologica, sicché la successiva imposizione delle mani costituiva soltanto "un mezzo per la "ritenuta" cura di delicati malesseri di natura psicologica".

I giudici di appello hanno anche puntualizzato che in siffatta situazione non rivestiva rilievo alcuno la circostanza che il omissis "per prudenza" non si era presentato ai clienti come psicologo, non aveva esposto in tal senso targhe sulla pubblica via e/o sull'ingresso del suo studio e non aveva indicato in iattura prestazioni diverse da quelle di pranoterapeuta. La Corte di merito si è, infine, soffermata sulle inesattezze delle dichiarazioni della teste omissis in ordine al numero dei suoi accessi allo studio e ha concluso che si trattava di incongruenze marginali che non inficiavano la credibilità della testimone, sottolineando che non era emersa alcuna prova in riferimento ai contrasti di natura economica che, a dire della difesa dell'imputato, sarebbero insorti tra questa cliente ed il omissis, spingendo la omissis a contattare i NAS. Si tratta di argomentazioni logiche e adeguate, che denotano una corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p.. A fronte di ciò il ricorrente si limita a dedurre la illogicità e carenza di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove ed alla qualificazione della attività da lui svolta. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilet-

